



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot. n. R.U. 8084

VISTO il D.P.R. del 08/04/1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO il decreto n. 2006/CGV/575 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la convenzione di concessione n. 4344 per la raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da parte della Società C.N.R. S.R.L.;

VISTO l'articolo 20, comma 2, della citata convenzione il quale stabilisce che *“la garanzia presentata dal concessionario all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con una nuova garanzia avente validità e condizioni analoghe”*;

CONSIDERATO che in data 31 luglio 2015 è stata trasmessa dalla Banca Nazionale del Lavoro la fideiussione n. 25850/F rilasciata in data 28 luglio 2015, in sostituzione della precedente garanzia che scadeva il 05/08/2015;

VISTO che la citata fideiussione prevede la validità ed efficacia della stessa fino al 31 dicembre 2015, rinnovabile automaticamente di anno in anno fino alla scadenza massima del 30 giugno 2017, fatta salva la facoltà di disdetta della banca da comunicarsi mediante raccomandata A/R tassativamente almeno 90 giorni prima della scadenza originaria o prorogata;

VISTO che in data 17 settembre 2015 la Banca Nazionale del Lavoro ha comunicato di revocare l'impegno fideiussorio assunto, nell'interesse della C.N.R. S.R.L., con la citata fideiussione n. 25850/F del 28 luglio 2015;

VISTA la nota prot. n. 0088538 del 18 settembre 2015 con la quale è stato comunicato alla C.N.R. S.R.L., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione



prevista dal citato articolo 23, comma 2, lettera i), a motivo del mancato adeguamento della garanzia, nei termini stabiliti, con l'invito a provvedere, entro 30 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione;

VISTO che con nota prot. 0088576 del 18 settembre 2015 è stato comunicato all'Ufficio dei Monopoli per la Toscana di verificare la situazione contabile del Concessionario in parola e di procedere al recupero delle eventuali somme dovute, in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2015 della citata fideiussione;

VISTA la nota del 13 ottobre 2015 con la quale il Concessionario ha comunicato di aver in corso l'istruttoria per il rilascio di nuova fideiussione bancaria da parte della Banca Nazionale del Lavoro;

VISTA la nota prot. n. 0097956 del 15 ottobre 2015 con la quale l'Ufficio ha richiesto una dichiarazione da parte dell'Istituto bancario attestante, l'effettivo avvio dell'istruttoria tesa al rilascio della garanzia;

VISTA la nota prot. n. 0100125 del 22 ottobre 2015 con la quale, tenuto conto della necessità di concedere un lasso di tempo maggiore, è stata comunicata la sospensione del procedimento restando fissato al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per la presentazione di idonea garanzia e, conseguentemente, l'eventuale disattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 1 gennaio 2016;

VISTA la nota prot. n. 0122963 del 28 dicembre 2015 con la quale, in eventuale assenza di riscontro entro il 31 dicembre 2015 da parte del concessionario, si rammenta che si procede alla disattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 1 gennaio 2016, nelle more dell'adozione del provvedimento di decadenza della citata concessione;

CONSIDERATO che l'unico punto di vendita ippico, codice diritto n. 30366, è inattivo dal 7 aprile 2014, a seguito della richiesta del Concessionario di annullamento del titolo I0886;

CONSIDERATO che il Concessionario in questione non ha ottemperato all'obbligo di presentazione della garanzia e non ha fornito alcuna giustificazione;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n° 4344 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società C.N.R. S.R.L., con sede legale in Via Del Masso, 36 – Poggibonsi (SI).



La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall’art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 28 gennaio 2016

IL DIRETTORE CENTRALE
Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993